



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZ.LI  
ex Divisione II

4438

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'articolo 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 25 maggio 1992 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.216 del 14 settembre 1992;

VISTA la legge 6 luglio 1912 n. 832 concernente "provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale";

VISTA la legge 29 giugno 1929 n.1366 "Legge organica sulla produzione zootecnica";

VISTA la legge 30 giugno 1954 n. 493 "Disciplina dell'erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste";

VISTA la legge 8 novembre 1986 n. 752 denominata "Legge pluriennale per gli interventi programmati in agricoltura ed in particolare l'art. 4 - lett. b) che prevede, tra l'altro, miglioramento genetico delle specie animali, inclusa la tenuta dei Libri genealogici;

VISTO l'art. 1 della legge 10 luglio 1991 n. 201, ai sensi del quale le disposizioni di cui alla succitata legge 8 novembre 1986 n. 752 sono state differite sino all'entrata in vigore della nuova legge pluriennale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992;

VISTA la legge 4 dicembre 1993 n.491 concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali;

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 1994 n.727 convertito con legge 24 febbraio 1995 n.46 concernente norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura;



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

VISTA la legge 15 gennaio 1991 n.30 sulla "Disciplina della riproduzione animale" ed il relativo Regolamento di esecuzione emanato con D.M. 13 gennaio 1994 n.172;

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 1995 n.518 "Interventi urgenti nei settori agricoli" che prevede, tra l'altro, il miglioramento genetico del bestiame;

VISTO il decreto-legge 19 gennaio 1996 n. 26 "Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994 n. 727 convertito con Legge 24 febbraio 1995 n. 46;

CONSIDERATA la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di contributi per l'attività di tenuta dei Libri genealogici, per il miglioramento genetico, per la realizzazione e gestione dei centri genetici, per la realizzazione di altri programmi zootecnici straordinari comprese le attività ricollegate all'attuazione della L.30/91 e relativo regolamento di esecuzione, per la realizzazione ed il completamento di strutture ed acquisizione di attrezzature scientifiche per iniziative di supporto al miglioramento genetico, avuto riguardo all'entità della spesa prevista, sia sui capitoli dello stato di previsione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, sia sui capitoli istituiti ai sensi dei menzionati legge 8 novembre 1986 n.752, legge 24 febbraio 1995 n.46 e decreti legge 4 dicembre 1995 n. 518 e 19 gennaio 1996 n. 26, da destinare alla copertura degli oneri relativi al finanziamento degli interventi negli stessi capitoli precisati;

VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si è affermato che per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della succitata legge 241/90, l'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste poteva procedere nella forma del decreto ministeriale, senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;

D E C R E T A :

Art. 1

(Criteri di ammissibilità e priorità)

1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione di
  - A) contributi ad Enti ed Associazioni Nazionali Allevatori



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

per la tenuta dei Libri genealogici, l'effettuazione di controlli funzionali ed il miglioramento genetico;

- B) contributi ad Enti ed Associazioni Nazionali Allevatori per la realizzazione e gestione dei centri genetici, e per la realizzazione di altri programmi zootecnici straordinari;
- C) contributi all'Associazione Italiana Allevatori e all'Istituto Sperimentale "Lazzaro Spallanzani" per la realizzazione di attività ricollegate all'attuazione della L.30/91 e relativo regolamento di esecuzione;
- D) contributi alle Associazioni Nazionali Allevatori e ad altri Enti zootecnici per la realizzazione ed il completamento di strutture e per l'acquisizione di attrezzature scientifiche per iniziative di supporto al miglioramento genetico;

ai sensi delle leggi citate in premessa a valere sugli stanziamenti previsti sui capitoli ordinari di bilancio del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e su quelli istituiti, ai sensi delle leggi 8 novembre 1986 n.752, 24 febbraio 1995 n.46 e del decreto legge 4 dicembre 1995 n.518 e 19 gennaio 1996 n. 26, sono definiti secondo i criteri indicati nei successivi commi del presente articolo.

2. Sono ammessi a contributo i programmi annuali presentati dall'Associazione Italiana Allevatori, dalle Associazioni Nazionali Allevatori di specie o di razza e da altri Istituti con fini allevatoriali, purchè in possesso di personalità giuridica privata, ed in quanto gestiscano, ai sensi dell'art.3 della L.15 gennaio 1991 n.30, Libri genealogici o Registri anagrafici e relativi controlli funzionali, ivi compreso il miglioramento genetico dell'apicoltura.
3. Sono ammessi a contributo i programmi annuali presentati dall'Associazione Italiana Allevatori e dall'Istituto Lazzaro Spallanzani per la realizzazione di attività ricollegate alla attuazione della L.30/91 e relativo regolamento di esecuzione.
4. Possono altresì essere ammessi a contributo programmi annuali presentati dalle Associazioni Nazionali Allevatori e da altri Enti od organismi specificatamente rilevanti nel settore zootecnico, solo se l'incidenza finanziaria di tali programmi sia marginale rispetto a quelli di cui al comma 2



# Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

e le iniziative in essi previste risultino di supporto a quelle svolte dalle organizzazioni allevatorie che gestiscono i Libri genealogici o i Registri anagrafici.

5. I programmi da realizzare devono essere conformi alle circolari annuali del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali che fissano gli obiettivi di programmazione dell'attività di miglioramento genetico.
6. I programmi presentati devono comunque riportare le iniziative giudicate prioritarie ai fini dell'attività di selezione, includendo eventualmente anche quelle azioni necessarie a completare o continuare programmi svolti ed ammessi a contributo negli anni precedenti.
7. I programmi devono essere presentati distinti secondo le seguenti tipologie:
  - programmi ordinari in cui sono previste soltanto le attività relative alla tenuta dei Libri genealogici, Registri anagrafici e relativi controlli funzionali;
  - programmi di iniziative zootecniche straordinarie riguardanti la valutazione genetica, ivi compreso l'esercizio dei Centri genetici;
  - programmi di attività ricollegate all'attuazione della L.30/91 e relativo regolamento di esecuzione;
  - programmi per la realizzazione ed il completamento di strutture e per l'acquisizione di attrezzature scientifiche per iniziative di supporto al miglioramento genetico.

## Art. 2 (Misura del contributo)

I contributi ministeriali concedibili per la realizzazione dei programmi di cui al precedente art.1 non possono eccedere quelli richiesti e consistono in finanziamenti nei limiti della percentuale massima del 90% della spesa ammessa.

Tale percentuale può essere elevata al 95% nelle seguenti ipotesi:

realizzazione, da parte delle sole Associazioni Nazionali Allevatori che gestiscono Libri genealogici, Registri



## Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

anagrafici e controlli funzionali, di centri genetici o altre strutture o di acquisizione di attrezzature scientifiche particolarmente rilevanti per il miglioramento genetico;

- acquisizione di attrezzature scientifiche per realizzazione di attività ricollegate all'attuazione della L.30/91 e relativo regolamento di esecuzione.

### Art. 3 (Modalità e termine di presentazione)

1. Le richieste di ammissione a contributo devono pervenire al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali - ex Divisione II, entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il programma da finanziare.
2. Eventuali richieste presentate successivamente potranno essere prese in considerazione solo in quanto residuino fondi disponibili ed esista sufficiente tempo per effettuare l'istruttoria.
3. Per le modalità di presentazione si osservano le disposizioni indicate nelle menzionate circolari ministeriali.
4. L'Amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenersi necessaria.

### Art. 4 (Modalità di erogazione)

La liquidazione del contributo avviene, secondo le modalità indicate nello stesso decreto di concessione, alla scadenza del programma, previa presentazione, da parte del beneficiario, di specifica domanda corredata da relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, nonché da completa documentazione amministrativa-contabile.

Possono essere ammesse anche liquidazioni parziali, per la parte di attività svolta, e comunque in conformità a quanto previsto dal decreto di concessione.



## Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

Il decreto di concessione può altresì stabilire che venga disposta un'anticipazione sull'intero contributo concesso, previa prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa (fidejussione), da parte del beneficiario. La percentuale dell'anticipazione non può comunque superare il 50% del contributo.

Il presente decreto entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e dell'avvenuta pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6.2.96

IL DIRETTORE GENERALE

*F. J. G. O.*